REGOLAMENTO (CEE) N. 3668/89 DELLA COMMISSIONE

del 7 dicembre 1989

che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai tirafondi di ghisa, ferro o acciaio dei codici NC 7318 16 30, 7318 16 91 e 7318 16 99, originari di Singapore beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) N. 4257/88 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 4257/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate per l'anno 1989 a taluni prodotti industriali originari di paesi in via di sviluppo (1), in particolare l'articolo 15,

considerando che, ai sensi dell'articolo 1 del suddetto regolamento, taluni prodotti, originari di ciascuno dei paesi e territori elencati nell'allegato III, beneficiano della sospensione totale dei dazi doganali e sono sottoposti di norma ad una sorveglianza statistica trimestrale fondata sulla base di riferimento definita nell'articolo 14;

considerando che, ai sensi dell'articolo 14, se l'aumento delle importazioni in regime preferenziale di tali prodotti, originari di uno o più paesi beneficiari, rischia di provocare difficoltà economiche in una regione della Comunità, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata dopo che la Commissione ha proceduto a uno scambio di informazioni appropriato con gli Stati membri; che al riguardo la base di riferimento da prendere in considerazione è in generale uguale al 6 % delle importazioni totali nella Comunità originarie dei paesi terzi nel 1987;

considerando che per i tirafondi di ghisa, ferro o acciaio dei codici 7318 16 30, 7318 16 91 e 7318 16 99 originari di Singapore la base di riferimento è fissata a 3 886 000 ecu; che in data 10 luglio 1989 le importazioni di tali prodotti nella Comunità originari di Singapore hanno raggiunto per imputazione la base di riferimento in questione; che lo scambio di informazioni al quale ha proceduto la Commissione ha rivelato che il mantenimeno del regime preferenziale rischia di provocare difficoltà economiche in una delle regioni della Comunità; che pertanto è necessario ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione nei confronti di Singapore,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A decorrere dall'11 dicembre 1989, la riscossione dei dazi doganali, sospesa ai sensi del regolamento (CEE) n. 4257/88 del Consiglio, è ripistinata per l'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti, originari di Singapore:

Codice NC	Designazione delle merci
7318 16	– – Dadi:
7318 16 10	– – – ottenuti dalla massa su torni automatici a « décolleter », di diametro di foro inferiore o uguale a 6 mm
	– – – altri:
7318 16 30	– – – – di acciaio inossidabile
	– – – – altri:
7318 16 50	– – – – – di sicurezza
	– – – – – altri, di diametro interno:
7318 16 91	– – – – – – inferiore o uguale a 12 mm
7318 16 99	– – – – – – superiore a 12 mm

(1) GU n. L 375 del 31. 12. 1988, pag. 1.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 dicembre 1989.

Per la Commissione

Christiane SCRIVENER

Membro della Commissione